

# **Ordinanza del DFI concernente l'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici**

del 28 giugno 2005

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),  
ordina:*

I

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. ordinanza del 9 novembre 1998<sup>1</sup> sulle schede di dati di sicurezza per veleni e sostanze pericolose per l'ambiente;
2. ordinanza del 2 febbraio 2000<sup>2</sup> sulla buona prassi di laboratorio (OBPL);
3. regolamento del 14 marzo 1977<sup>3</sup> concernente i corsi e gli esami per l'ottenimento dell'autorizzazione generale B;
4. regolamento del 14 novembre 1973<sup>4</sup> concernente i corsi e gli esami circa l'ottenimento di un'autorizzazione generale C per il commercio dei colori e vernici e dei materiali ausiliari delle classi di tossicità da 2 a 4 o di un libro dei veleni per l'acquisto di questi prodotti e sostanze della classe di tossicità 2;
5. regolamento del 4 dicembre 1973<sup>5</sup> concernente i corsi e gli esami circa l'ottenimento di un'autorizzazione generale C per il commercio dei veleni delle classi 2 a 4 per la protezione chimica del legno;
6. regolamento del 28 marzo 1974<sup>6</sup> su i corsi e gli esami per l'ottenimento del libro necessario all'acquisto di veleni delle classi 1 e 2 per aziende galvanotecniche;
7. regolamento del 18 giugno 1974<sup>7</sup> concernente i corsi e gli esami circa l'ottenimento di un'autorizzazione generale C per il commercio di sostanze e prodotti del ramo petrolifero delle classi di tossicità 2 a 4;
8. regolamento d'esame del 18 giugno 1974<sup>8</sup> per l'ottenimento del certificato di «persona competente nel commercio di prodotti della classe di tossicità 5» negli spacci con servisol;

1 RU **1999** 28  
2 RU **2000** 548, **2001** 3165  
3 RU **1977** 773  
4 RU **1974** 220, **1977** 769 1124  
5 RU **1974** 226  
6 RU **1974** 1313  
7 RU **1974** 1320  
8 RU **1974** 1327

9. regolamento del 12 luglio 1974<sup>9</sup> concernente i corsi e gli esami per l'ottenimento di un'autorizzazione generale C per il commercio di sostanze e prodotti delle classi di tossicità da 2 a 4 per le aziende dell'industria delle materie plastiche;
10. regolamento del 24 gennaio 1975<sup>10</sup> concernente i corsi e gli esami per l'ottenimento di un'autorizzazione generale C per il commercio di sostanze e prodotti delle classi di tossicità 2 a 4 per l'agricoltura e il giardinaggio;
11. regolamento del 2 settembre 1974<sup>11</sup> concernente i corsi e gli esami circa l'ottenimento di un'autorizzazione generale C per il commercio di veleni delle classi 2 a 4 o di un libro dei veleni per l'acquisto di sostanze e prodotti delle classi 1 e 2 per la preparazione dell'acqua;
12. regolamento del 10 febbraio 1975<sup>12</sup> concernente i corsi e gli esami circa l'ottenimento di un'autorizzazione generale C per il commercio di veleni delle classi 2 a 4 o di un libro dei veleni per l'acquisto di veleni della classe 2 destinati alle imprese di pulitura e alle loro aziende fornitrici;
13. regolamento del 28 febbraio 1975<sup>13</sup> concernente i corsi e gli esami per l'ottenimento dell'autorizzazione generale C di commerciare veleni delle classi 2 a 4 o di un libro dei veleni per l'acquisto di quelli delle classi 1 e 2 destinati alle imprese dell'industria finimento tessili;
14. regolamento del 29 aprile 1975<sup>14</sup> concernente i corsi e gli esami circa l'ottenimento di un'autorizzazione generale C per il commercio con sostanze e prodotti delle classi di tossicità 2 a 4 da usarsi nell'industria del latte;
15. regolamento del 3 novembre 1975<sup>15</sup> concernente i corsi e gli esami circa l'ottenimento di un'autorizzazione generale C per il commercio con sostanze e prodotti delle classi di tossicità 2 a 4 del commercio con materiale da costruzione;
16. regolamento del 24 febbraio 1976<sup>16</sup> concernente i corsi e gli esami circa l'ottenimento di un'autorizzazione generale C per il commercio di veleni delle classi 2 a 4 o di un libro dei veleni per l'acquisto di sostanze e prodotti delle classi di tossicità 2 per la produzione orticola o vegetale;
17. regolamento del 17 maggio 1976<sup>17</sup> concernente i corsi e gli esami circa l'ottenimento di un libro dei veleni per l'acquisto di veleni delle classi di tossicità 1 e 2 per il restauro e la conservazione di oggetti da museo e monumenti;

<sup>9</sup> RU 1974 1701

<sup>10</sup> RU 1975 484 614, 1979 974

<sup>11</sup> RU 1975 802 1322, 1977 468

<sup>12</sup> RU 1975 809, 1977 180

<sup>13</sup> RU 1975 816, 1976 1703

<sup>14</sup> RU 1975 966

<sup>15</sup> RU 1975 2336

<sup>16</sup> RU 1976 829 2038

<sup>17</sup> RU 1976 1447

18. regolamento del 25 agosto 1976<sup>18</sup> concernente i corsi e gli esami circa l'ottenimento di un'autorizzazione generale C per il commercio di prodotti delle classi di tossicità 3 e 4 per il commercio al minuto;
19. regolamento del 29 ottobre 1976<sup>19</sup> concernente i corsi e gli esami circa l'ottenimento di un'autorizzazione generale C per il commercio di prodotti e sostanze delle classi di tossicità 2 a 4 per il commercio di chincaglieria;
20. regolamento del 7 luglio 1976<sup>20</sup> concernente i corsi e gli esami circa l'ottenimento di un'autorizzazione generale C per il commercio di sostanze e di prodotti delle classi di tossicità 2 a 4 o di un libro dei veleni per l'acquisto di veleni della classe 2 per il commercio specializzato delle fotografie;
21. regolamento del 29 marzo 1977<sup>21</sup> concernente i corsi e gli esami per l'ottenimento di un'autorizzazione speciale che legittimi all'acquisto di veleni della classe 1 da adoperare, come gas o nebbie altamente tossiche, nella lotta contro gli insetti nocivi;
22. regolamento del 29 marzo 1977<sup>22</sup> concernente i corsi e gli esami circa l'ottenimento di un'autorizzazione generale C o D per il commercio dei veleni delle classi da 2 a 4 nei depositi, nelle aziende d'importazione e nel commercio all'ingrosso o nel commercio dei prodotti chimici;
23. regolamento del 28 ottobre 1977<sup>23</sup> su i corsi e gli esami per l'ottenimento dell'autorizzazione generale C di commerciare veleni delle classi 2 a 4 o del libro dei veleni per l'acquisto di quelli della classe 2 destinati alle imprese del settore automobilistico;
24. regolamento del 21 febbraio 1978<sup>24</sup> concernente i corsi e gli esami inerenti all'autorizzazione generale D di commerciare con sostanze e prodotti delle classi di tossicità 1-4 nelle aziende importatrici e di commercio all'ingrosso, come pure nel commercio di prodotti chimici;
25. ordinanza del 10 gennaio 1994<sup>25</sup> sulla caratterizzazione particolare dei veleni destinati all'artigianato (Ordinanza sulla caratterizzazione particolare dei veleni);
26. ordinanza del 17 maggio 1976<sup>26</sup> concernente la caratterizzazione semplificata di veleni delle classi di tossicità 2 a 5 per la consegna mediante palette;
27. ordinanza del 4 luglio 1973<sup>27</sup> istituente agevolazioni per la giacenza di veleni presso terzi.

<sup>18</sup> RU **1976** 1976

<sup>19</sup> RU **1976** 2643

<sup>20</sup> RU **1977** 183

<sup>21</sup> RU **1977** 779

<sup>22</sup> RU **1977** 785

<sup>23</sup> RU **1977** 2141, **1979** 77

<sup>24</sup> RU **1981** 83

<sup>25</sup> RU **1994** 304

<sup>26</sup> RU **1976** 1388, **1977** 33, **1994** 304

<sup>27</sup> RU **1973** 1166

## II

Gli atti normativi qui elencati sono modificati come segue:

### **1. Ordinanza del 26 giugno 1995<sup>28</sup> sulle materie plastiche**

*Art. 1 cpv. 2*

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>29</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

### **2. Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995<sup>30</sup> sui cosmetici (OCos)**

*Allegato 2 (vedi pagina seguente)*

<sup>28</sup> RS **817.041.1**

<sup>29</sup> RS **814.81**; RU **2005** 2917

<sup>30</sup> RS **817.042.1**

Allegato 2

Sono cancellate dall'elenco delle sostanze:

| a. Sostanze                                              | b. Impiego                             | c. Concentrazione massima autorizzata d. Modalità d'impiego/Avvertenze (in corsivo) nel prodotto pronto per l'applicazione |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzoato di benzile                                      | Sostanza repellente contro gli insetti | 8,0 %                                                                                                                      |
| Etilestere di acido 3-(N-butil-N-acetil)-aminopropionico | Sostanza repellente contro gli insetti | 20,0 %                                                                                                                     |
| Cloro-N,N-dietilbenzammide                               | Sostanza repellente contro gli insetti | 12,0 %                                                                                                                     |
| N,N-Dietilbenzammide                                     | Sostanza repellente contro gli insetti | 10,0 %                                                                                                                     |
| N,N-Dietilcaprlammide                                    | Sostanza repellente contro gli insetti | 10,0 %                                                                                                                     |
| N,N-Dietil-3-toluammide                                  | Sostanza repellente contro gli insetti | 30,0 % (vol.)                                                                                                              |
| 2-Etile-1,3-esandiolo                                    | Sostanza repellente contro gli insetti | 20,0 %                                                                                                                     |
| 2-Idrossietil-piperidin isobutilcarbamato                | Sostanza repellente contro gli insetti | 20,0 %                                                                                                                     |
| Mentoglicolo; p-Mentan-3,8-diolo                         | Sostanza repellente contro gli insetti | 20,0 %                                                                                                                     |

«Evitare il contatto con gli occhi.» «Non usare con lattanti.» «Usare con moderazione con bambini fino a 3 anni.»

### **3. Ordinanza del 26 giugno 1995<sup>31</sup> sulla combustibilità**

*Art. 5*                    Sostanze protettive anti incendio

Nella confezione di materiali tessili non possono essere utilizzate sostanze protettive anti incendio con sostanze disciplinate negli allegati 1.1, 1.2 e 1.9 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>32</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

### **4. Ordinanza del 27 marzo 2002<sup>33</sup> sui giocattoli**

*Allegato 2 II n. 3 lett. e e g*

e. *Abrogata*

g. Sono fatte salve le prescrizioni dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>34</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

*Allegato 3 II n. 5 lett. c*

c. Sono fatte salve le corrispondenti prescrizioni della legislazione in materia di prodotti chimici e di protezione dell'ambiente.

### **5. Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995<sup>35</sup> concernente i generatori aerosol**

*Art. 12 cpv. 3 e 4*

*Abrogati*

*Art. 13 cpv. 1 lett. b*

*Abrogata*

*Art. 14 cpv. 2 lett. a e cpv. 6*

<sup>2</sup> Se il generatore aerosol contiene componenti infiammabili ai sensi del numero 8 dell'allegato 1, le indicazioni secondo il capoverso 1 devono essere completate con:

- a. il simbolo di pericolo che richiama l'infiammabilità delle sostanze e la corrispondente indicazione secondo l'allegato 1 n. 1.1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>36</sup> sui prodotti chimici;

<sup>6</sup> *Abrogato*

<sup>31</sup> RS **817.043.1**

<sup>32</sup> RS **814.81**; RU **2005** 2917

<sup>33</sup> RS **817.044.1**

<sup>34</sup> RS **814.81**; RU **2005** 2917

<sup>35</sup> RS **817.045.1**

<sup>36</sup> RS **813.11**; RU **2005** 2721

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

28 giugno 2005

Dipartimento federale dell'interno:  
Pascal Couchepin

